Bonus Pubblicità: conta la competenza fiscale, anche per le semplificate

di Danilo Sciuto
Pubblicato il 2 Marzo 2023

L'**istanza di prenotazione** per il **credito di imposta** per **investimenti pubblicitari** va presentata nel mese di **Marzo 2023**: non è previsto alcun click-day. Molto ampia la platea degli interessati.

Il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari**, anche noto come **Bonus Pubblicità 2023**, riveste una certa importanza in quanto **interessa tutte le imprese** (siano esse individuali o societarie), tutti gli enti commerciali e non commerciali e i professionisti.

Dopo le numerose modifiche normative, aventi ad oggetto sia la percentuale rilevante, sia l'importo ammissibile, la disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018; il modello da utilizzare risulta approvato con Provvedimento 31/07/2018, mentre il codice tributo è il "6900".

Applicato **in veste transitoria per il triennio 2020 – 2022**, in una **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, non essendo richiesto **alcun incremento minimo dell'investimento pubblicitario**, dal **2023** torna pari al **75%** applicato agli **investimenti** *"incrementali"*, escludendo gli investimenti su qualsiasi tipologia di emittenti radio-televisive.

Non hanno dunque **rilevanza**:

- l'ampliamento al 90% dell'incremento dell'investimento per le PMI;
- gli investimenti 2023 inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2022;

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- la fattispecie in cui il contribuente non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario o abbia iniziato l'attività in tale anno.

Bonus Pubblicità: le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono **quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali**, effettuato **su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o online**, editi da **imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale** (art. 5 della L. 47/1948) o presso il **Registro degli operatori di comunicazione** e dotati, in ogni caso della figura del *"direttore responsabile"* a nulla rilevando la diffusione del giornale (nazionale o locale).

Risultano espressamente **esclusi i costi di intermediazione** (è il caso della fattura dell'agenzia pubblicitaria), nonché qualsiasi spesa accessoria, ancorchè funzionale all'acquisto dello spazio pubblicitario.

Sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati ai servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il criterio della competenza fiscale delle spese

Molto importante è il principio per cui **le spese si considerano sostenute secondo il criterio di competenza fiscale**, sancito dall'art. 109 Tuir, e ciò **anche per imprese in contabilità semplificata o professionisti**: il bonus in altre parole **spetta in ragione della** *"ultimazione della prestazione"***, non del pagamento**.

Al riguardo, al fine della documentazione dell'effettivo sostenimento delle spese occorre una attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o ad un revisore legale dei conti.

Nel caso di **pubblicità continuativa a cavallo d'anno**, si opera il **criterio del pro-rata temporis**.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Le due istanze da presentare

Per la fruizione del credito di imposta le istanze sono due.

Nella **prima** (Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta) occorrerà comunicare i **dati degli investimenti effettuati o da effettuare** nell'anno agevolato.

Sarà possibile presentare l'istanza **dall'1 al 31 marzo 2023**.

Nella **seconda** (Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati), **si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata sono stati effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 90/2018.

Sarà possibile presentare l'istanza **dall'1 al 31 gennaio 2024**.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili, sicché l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante; se l'importo complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, verrà ripartito tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

NdR: potrebbe interessarti anche...Bonus pubblicità con nuove regole dal 2023

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 2 marzo 2023

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D